

Assegno di mantenimento divorzile e sentenza canonica di nullità matrimoniale: il giudicato civile prevale sulla successiva delibazione (Cass. civ. n. 12982/2009) - C. Felisio -

Cass. civile sez. I, 5 giugno 2009, n. 12982, Pres. Luccioli, Est. Panzani

DIVORZIO - ASSEGNO ALL'EX CONIUGE IN GENERE - DELIBAZIONE DI SENTENZA CANONICA DI NULLITA' MATRIMONIALE - GIUDICATO CIVILE

Massima

Una volta che nel giudizio con il quale sia stata chiesta la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario venga accertata la spettanza, a una delle parti, dell'assegno di divorzio, e una volta che su di essa si sia formato il giudicato, la relativa statuizione si rende intangibile ai sensi dell'art. 2909 c.c. anche nel caso in cui successivamente a essa sopravvenga la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio. Le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata *rebus sic stantibus*, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non adottate nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. La pronuncia che abbia comunque affermato il venir meno dell'efficacia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del conseguente diritto all'assegno divorzile, in ragione dell'intervenuta delibazione della sentenza ecclesiastica, non può essere oggetto di riesame allorché su di essa si sia formato il giudicato.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO DIVORZILE E SENTENZA CANONICA DI NULLITA' MATRIMONIALE: IL GIUDICATO CIVILE PREVALE SULLA SUCCESSIVA DELIBAZIONE

L'occasione per riflettere sulle conseguenze, a carico dell'assegno di mantenimento riconosciuto al coniuge in sede divorzile, derivanti dalla delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale ci viene fornita da una recente pronuncia del Supremo Collegio (la n. 12982 del 20 aprile-5 giugno 2009).

Il fatto che l'ha originata, pur articolato, può essere così sintetizzato: una moglie si rivolge al Tribunale di Alessandria per ottenere, in sede di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9, l. 898/70, l'adeguamento dell'assegno mensile del quale già beneficia. Il Tribunale accoglie la richiesta.

Il marito propone, dunque, reclamo alla Corte di Appello di Torino la quale, essendo nelle more intervenuta sentenza di delibazione della pronuncia canonica di nullità del matrimonio stesso, riforma la decisione di primo grado, rigettando così la domanda di revisione dell'assegno, sulla base dell'assunto che la riconosciuta nullità del matrimonio avrebbe fatta venir meno *ex tunc* la ragione d'essere dell'assegno stesso con conseguente perdita del diritto al medesimo. La moglie si rivolge, allora, nuovamente al Tribunale di Alessandria il quale perviene a conclusioni

analoghe a quelle del Collegio torinese seppur tramite un percorso diverso: in presenza di due giudicati confliggenti (quello civile di divorzio e quello canonico di nullità) prevale il successivo in ordine cronologico, per cui la moglie ha perduto *ab origine* il diritto all'assegno. La decisione non viene impugnata.

Mutata la residenza del marito la moglie, senza perdersi evidentemente d'animo, adisce il Tribunale di Fermo avanzando analoga richiesta che, questa volta, viene accolta. Il Tribunale, infatti, rifacendosi esplicitamente all'orientamento del Supremo Collegio, valuta come divenuto intangibile il diritto alla corresponsione dell'assegno in virtù del giudicato civile anteriore alla deliberazione della pronuncia canonica e si limita a rivederne la misura. La Corte di Appello di Ancona, investita della questione da parte del marito, conferma l'impostazione del giudice di prime cure - pur riducendo, in parte, l'entità dell'aumento riconosciuto da quest'ultimo - richiamando anch'essa la giurisprudenza di legittimità. La sentenza che in questa sede si annota costituisce, dunque, la risposta del Supremo Collegio all'impugnazione, interposta da entrambi i coniugi, a tale decisione di secondo grado. Il Giudice di legittimità, investito della decisione su sei motivi di impugnazione (rispettivamente tre rilevati in via principale ed altrettanti in via incidentale), si limita ad esaminarne due dichiarando assorbiti i restanti. Sulla scorta dei rilievi sollevati dal marito, riconosce essersi ormai formato il giudicato sulle prime pronunce, ovvero quella della Corte di Appello di Torino e del Tribunale di Alessandria, entrambe le quali avevano accertato essere venuto meno sin dall'origine il diritto della moglie al percepimento dell'assegno di mantenimento e ciò in virtù della ritenuta efficacia *ex tunc* della deliberata nullità.

La Corte di Cassazione, pertanto, riconosce esserle ormai precluso il riesame della questione, come già avrebbe dovuto essere ritenuto precluso al Tribunale di Fermo (giudice di prime cure) ed alla Corte di Appello di Ancona (collegio di appello), entrambi i quali l'hanno preceduta. Tuttavia, tale decisione di carattere "tecnico" non le impedisce di riconoscere, *incidenter tantum*, la correttezza, nel merito, della pronuncia che si trova a dover cassare (e, in quanto confermativa della precedente, anche di quest'ultima) e ciò fa indirettamente, criticando - pur senza poterle riformare perché mai portate al suo esame dalle parti in causa - sia la statuizione della Corte torinese sia quella del Tribunale alessandrino: "*com'è noto, tali pronunce sono in contrasto con l'orientamento di questa Corte (...) una volta che nel giudizio con il quale sia stata chiesta la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario venga accertata la spettanza, ad una delle parti, dell'assegno di divorzio, ed una volta che su di essa si sia formato il giudicato, la relativa statuizione si rende intangibile ai sensi dell'art. 2909 c.c. anche nel caso in cui successivamente ad essa sopravvenga la deliberazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio (Cass. 23.03.01, n. 4202; Cass. 04.03.05, n. 4795).*"

Curiosamente, i due punti nevralgici della sentenza in esame riguardano, entrambi, l'intangibilità del giudicato: da un lato, nel caso di specie, la Corte di Cassazione investita della questione si deve chiamare fuori in presenza di un precedente giudicato (le sentenze, non impugunate, della Corte d'Appello di Torino e del Tribunale di Alessandria); d'altro lato, in generale, l'orientamento del

Supremo Collegio riconosce l'irrevocabilità del diritto all'assegno di divorzio, pur in presenza di successiva delibazione di nullità matrimoniale, ove già oggetto di giudicato. La singolarità della pronuncia che si annota riposa nella circostanza che il Collegio sembra, ad un primo esame, sconfessare il proprio precedente orientamento in quanto cassa senza rinvio una decisione che esplicitamente si richiama ad esso. Scorrendo le motivazioni, tuttavia, tale impressione viene meno e si ricava, invece, l'intento della Corte di porsi in linea, seppur incidentalmente, con esso.

Il tema trattato dalla sentenza che si commenta non è, come veduto, nuovo. Le conseguenze per il coniuge cosiddetto "debole" che la delibazione di una sentenza di nullità matrimoniale può portare con sé rappresentano, anzi, uno dei primi aspetti che balzano all'attenzione delle parti non appena l'ipotesi del giudizio canonico si profila all'orizzonte. Poiché la sentenza annotata fa espresso riferimento, in più di un'occasione, al precedente orientamento giurisprudenziale di legittimità, vediamo brevemente di delinearlo. Con una doverosa precisazione: come vedremo, esiste un orientamento di massima in sede di legittimità ma non per questo vi è la garanzia che esso venga seguito costantemente, soprattutto in sede di merito, e di ciò, senza andare lontano, rappresentano già un esempio evidente le prime due pronunce delle quali si da conto nell'annotata sentenza (Corte di Appello di Torino e, successivamente, Tribunale di Alessandria).

Opportunamente premesso che un conto è parlare di *giudizi* (il *giudizio* di nullità matrimoniale, da un lato, e quelli di separazione o di divorzio - cessazione degli effetti civili o scioglimento del vincolo - d'altro lato, sono sostanzialmente indipendenti per cui non si influenzano reciprocamente e possono anche procedere parallelamente) ed un altro di *giudicati* (è il *giudicato*, cioè il provvedimento emesso all'esito di uno dei medesimi, che può avere influenza sulle altre procedure ancora in essere), vediamo se ed in che modo la delibazione della sentenza canonica di nullità matrimoniale può influire sul regime dell'assegno di mantenimento divorzile, a seconda che esso sia già stato consolidato in un giudicato oppure che il procedimento per il suo riconoscimento sia ancora in corso al momento della delibazione.

Nel caso in cui la sentenza canonica di nullità matrimoniale venga delibata quando ancora non vi sia, con efficacia di giudicato, una sentenza di divorzio, perché magari il giudizio di separazione o di divorzio è ancora in corso, secondo la giurisprudenza maggioritaria per questi ultimi cessa la materia del contendere limitatamente agli effetti relativi al periodo successivo la pronuncia - o la delibazione della pronuncia - di nullità (tra i quali effetti è possibile annoverare, ad esempio, la richiesta di addebito della separazione (1) con conseguente interruzione del procedimento, mentre può esservi prosecuzione dello stesso per quanto riguarda gli effetti relativi al periodo *antecedente*).

Nell'ipotesi opposta, ovvero qualora sia la sentenza di divorzio a passare in giudicato prima della delibazione della sentenza di nullità, la più recente giurisprudenza (quella successiva al 1993, per intenderci, anno in cui il Supremo Collegio - con sentenza a sezioni unite n. 1824/93 - ha concretamente preso atto dell'avvenuta estensione, anche alla giurisdizione dei tribunali civili, della competenza in materia di validità del vincolo matrimoniale) tende a ritenere (e c'è chi, in dottrina,

ha ritenuto di inquadrare detto orientamento nell'alveo di una più generalizzata tendenza a ridimensionare le conseguenze, in termini economici, delle sentenze di nullità), con coesione sempre maggiore rispetto ai primi passi (2), che, in tema di attribuzioni di natura patrimoniale, la sentenza di divorzio sia intangibile purchè consolidata in giudicato (3), anche se in alcuni casi si è ritenuto che la sentenza di nullità delibata, pur non facendo venir meno automaticamente gli effetti, in materia, della precedente sentenza definitiva di divorzio, giustificherebbe pur sempre il radicamento di una domanda di modifica delle condizioni ex art. 9, l. 898/70 (4). Questo orientamento più recente. L'orientamento precedente, invece, era omogeneo nel ritenere poste nel nulla le sentenze divorzili, pur qualificate da giudicato (nonchè, a maggior ragione, le statuizioni anteriori alla sentenza di divorzio quali omologa o sentenza di separazione, ordinanze presidenziali in sede di separazione o divorzio, ecc.), in caso di sopravvenienza di sentenza canonica di nullità matrimoniale. Vi è poi chi, non senza fondamento, ha rilevata una disparità di trattamento tra colui che beneficia dell'assegno di mantenimento in virtù di sentenza passata in giudicato e colui che, invece, non gode ancora della definitività della pronuncia ed è esposto, pertanto, alla possibile revoca del beneficio (5).

Vediamo, dunque, per completezza d'informazione, di quali tutele - in luogo del contributo al mantenimento - gode il coniuge beneficiario in quest'ultima evenienza (6). Il codice civile riporta specifiche previsioni in tema di matrimonio putativo (art. 129 e 129 bis c.c.). Secondo l'art. 129 c.c. il coniuge in buona fede - nel caso in cui anche l'altro coniuge sia in buona fede, come riporta il testo, o anche nel caso in cui non lo sia, secondo un'estensione in uso (7) - ha diritto anch'egli a vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento, anche se per la durata massima di tre anni. Qualora, invece, l'altro coniuge sia non solo in mala fede ma anche il responsabile (8) all'origine della nullità non troverà applicazione l'art. 129 c.c. ma l'art. 129 bis c.c. ed il coniuge in buona fede non percepirà l'assegno di mantenimento ma una indennità, di carattere sanzionatorio e risarcitorio, corrispondente almeno al mantenimento per tre anni. Ancora, sempre secondo l'art. 129 bis c.c. il coniuge in buona fede ha diritto a percepire dall'altro gli alimenti qualora non possa rivolgersi ad altri obbligati. Infine, il codice civile prevede ancora - sempre a favore del coniuge in buona fede - la sanzione amministrativa dell'ammenda (art. 139 c.c.) da applicarsi nel caso in cui il coniuge responsabile della nullità, qualora ne fosse stato a conoscenza, l'abbia lasciata ignorare (9) all'altro coniuge.

Cristiano

Felisia

Avvocato in Torino

(1) "La dichiarazione di esecutorietà, con provvedimento definitivo, della sentenza del tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio, comportando la salvezza dei pregressi effetti del vincolo

putativo, ai sensi dell'art. 128 c.c., determina, ove sopravvenuta nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la cessazione della materia del contendere sulla questione della addebitabilità della separazione, in quanto influente soltanto sui rapporti futuri nella persistenza del rapporto di coniugi" (Cass. n. 862/81).

(2) Secondo Cass. n. 3345/97 la delibazione della sentenza ecclesiastica non è di ostacolo alla continuazione della causa di divorzio in punto assegno di mantenimento

(3) "La statuizione che accerti la spettanza dell'assegno divorzile, una volta passata in giudicato è intangibile anche in caso di successiva delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio." (Cass. n. 4795/05). "Il problema dei rapporti tra la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio e l'anteriore giudicato di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario va risolto nel senso che una volta formatosi il giudicato sulla sentenza che attribuisce il diritto all'assegno divorzile, il sopravvenire della dichiarazione di nullità del matrimonio non può determinare il venir meno di tale diritto." (Corte di Appello di Napoli, 11 maggio 2007, in *Giur. merito*, 2008, 1, 65).

(4) "La sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in giudicato "rebus sic stantibus"; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo invece necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9, l. 898/70, e successive modifiche, dal giudice da tale norma prevista, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova statuizione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni." (Cass. n. 11793/05).

(5) FIORINI M., *Dietro l'efficacia vincolante della decisione il rischio di una disparità di trattamento*, in *Guida al Diritto*, 2009, 26, p. 44 ss.

(6) Esattamente in tema un recente convegno (28.05.2009) dal titolo "Rapporti tra sentenza ecclesiastica e giudizi civili", i cui atti sono consultabili sul sito www.aiaf-avvocati.it.

(7) C.f.r. SCIALOJA - BRANCA, *Commentario breve al Codice Civile*, Cedam, 2006, p. 227.

(8) Cass. n. 2862/84.

(9) Andando, idealmente, oltre nell'ipotizzare una condotta scientemente finalizzata all'inganno si entra nella sfera penale, regolata dall'art. 556 II comma c.p. in tema di bigamia e dall'art. 558 c.p. riguardante gli altri impedimenti.